FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0004/TFNST-2026-2027
Registro procedimenti n. 0004/TFNST/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

composta dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore - Presidente
Antonio Rinaudo - Vice Presidente
Giovanni Chiappiniello - Vice Presidente
Alessandro Giuseppe Maruccio - Vice Presidente
Fernando Casini - Componente
Francesco Corsi - Componente
Corrado Di Mattina - Componente (Relatore)
Francesco Paganelli - Componente
Angelo Perta - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 26 ottobre 2026, a seguito della Richiesta Di Giudizio della Corte Sportiva D'Appello in merito alla controversia insorta tra la società S.S.D. Correggese Calcio1948 a r.l. e la società A.S.D. Sant'Angelo, relativamente alla decorrenza del tesseramento del calciatore Guella Wilson Henri in favore della società S.S.D. Correggese Calcio1948 a r.l., la seguente

DECISIONE

Svolgimento del processo

Il presente procedimento è stato attivato su impulso della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, che nell'ambito di un reclamo in cui è stata chiamata a pronunciarsi, presentato dalla S.S.D. Correggese Calcio 1948 a r.l., ha ritenuto che il suo *thema decidendum* presupponesse l'accertamento in via preliminare della decorrenza del tesseramento del calciatore Guella Wilson Henri in favore della società S.S.D. Correggese Calcio 1948 a r.l, la cui posizione federale risultava controversa, qualificando, tale questione preliminare di merito, come di competenza funzionale di questo Tribunale, rimettendogli gli atti con propria Ordinanza del 12.10.2026 e disponendo la sospensione del procedimento di appello.
Ripercorrendo i fatti di causa, il tesseramento in contestazione riguarda il calciatore di cittadinanza francese Guella Wilson Henri tesserato con la società S.S.D. Correggese Calcio 1948 a r.l, che disputa il Campionato Nazionale di Serie D (Girone D).
La controversia trae origine dalla gara del Campionato Nazionale di Serie D (Girone D) disputata in data 6 settembre 2026 tra la S.S.D. Correggese Calcio 1948 a r.l. e l'A.S.D. Sant'Angelo, conclusasi con il punteggio di 1-1, in cui il calciatore Guella è stato schierato in campo, dalla Correggese, con il numero 4, fin dal primo minuto di gioco, per poi essere sostituito, al 27° minuto del secondo tempo, con altro calciatore.
Si controverte sulla regolarità della partecipazione alla gara del calciatore Guella in ordine al suo tesseramento, ovvero sulla data di efficacia del suo tesseramento con la Correggese.
Per quanto concerne la posizione amministrativa dell'atleta, dall'esame degli atti di causa e della documentazione relativa al tesseramento emerge che, in data 1° settembre 2026, la S.S.D. Correggese Calcio 1948 avviava sul portale telematico LND la procedura dematerializzata di aggiornamento posizione/tesseramento per la stagione 2026-2027 (modulo C11), inquadrando l'atleta con lo *status* di dilettante in regime di "Rapporto di volontariato annuale" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021, allegando la relativa dichiarazione di prestazione volontaria, la dichiarazione su pregressi tesseramenti esteri (mod. S1) e copia del documento d'identità (mod. S7). Nella richiesta di tesseramento, il calciatore veniva classificato con lo status di "*Nazionalità straniera-Comunitario*", mentre, dagli atti di causa emergerebbe che il calciatore fosse al secondo tesseramento in Italia, risultando essere stato tesserato, per la stagione 2025-2026, con la A.S.D. Lodigiani Calcio 1972, con ciò dovendosi escludere dalle risultanze documentali che si trattasse di calciatore di "*Nazionalità Straniera – Comunitario (Mai tesserato all'estero)*". In data 6 settembre 2026, si svolgeva la gara ufficiale contestata contro l'A.S.D. Sant'Angelo, in cui il calciatore veniva impiegato senza che sul portale fosse ancora intervenuta alcuna convalida o comunicazione di esecutività del tesseramento. Solo in data 9 settembre 2026, l'iter amministrativo si concludeva con la convalida della pratica e il rilascio del certificato di esecutività da parte dell'organo federale competente, il quale fissava espressamente la decorrenza del tesseramento e del rapporto di volontariato a far data dal 9 settembre 2026 (con scadenza al 30 giugno 2027).
A seguito di reclamo *ex* art. 67 C.G.S. proposto dall'A.S.D. Sant'Angelo, che lamentava l'impiego del calciatore Guella privo di

titolo alla data del 6 settembre 2026, il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale LND formulava, in data 10 settembre 2026, apposita richiesta istruttoria all'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale. Con nota del 16 settembre 2026, l'Ufficio Tesseramento LND certificava che il calciatore Guella Wilson Henri risultava tesserato per la S.S.D. Correggese Calcio 1948 a far data dal 9 settembre 2026 e, sulla scorta di tale attestazione, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 22 settembre 2026, il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo e comminava alla S.S.D. Correggese Calcio 1948 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S.

Avverso tale pronuncia, in data 28 settembre 2026, la S.S.D. Correggese Calcio 1948 interponeva reclamo *ex* art. 71 C.G.S. (iscritto al n. 0027/CSA/2026-2027), innanzi alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale, depositando altresì successiva memoria autorizzata. La reclamante, sulla base di una lettura combinata degli artt. 39 e 40-*quater* N.O.I.F., chiedeva, in via principale, l'annullamento della sanzione e l'omologazione del risultato conseguito sul campo (1-1) e, in via subordinata, l'applicazione esclusiva dell'ammenda pecuniaria prevista dall'art. 39, comma 5, N.O.I.F. Costituitasi in giudizio con memoria dell'8 ottobre 2026, l'A.S.D. Sant'Angelo insisteva per il rigetto del gravame e la conferma della decisione di prime cure, eccependo non potersi applicare, alla fattispecie in esame, l'art. 39 N.O.I.F., bensì esclusivamente l'art. 40-*quater* N.O.I.F.

Con Ordinanza n. 0001/CSA del 12 ottobre 2026, la Corte Sportiva d'Appello Nazionale (Sezione III), rilevato che il *thema decidendum* presupponesse l'accertamento della data di decorrenza del tesseramento del calciatore Guella Wilson Henri, ha qualificato tale questione come preliminare di merito riservata alla competenza funzionale di altro giudice federale, così che, per l'effetto, visti gli artt. 88, comma 1, e 89, comma 1, C.G.S., la Corte ha rimesso gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti per la risoluzione della questione preliminare, disponendo la contestuale sospensione del procedimento principale d'appello.

In punto di diritto, tenendo anche conto delle difese sostenute dalla due società coinvolte nella vicenda, rilevano gli artt. 39 e 40-*quater* N.O.I.F. e il C.U. FIGC n. 236/A del 27.05.2026. Analizzando le due norme cardine attorno alle quali ruota – quindi - il contenzioso e la vicenda del tesseramento *de quo*, occorre evidenziare che l'art. 39, rubricato " *Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici*", al 3° comma sancisce il principio generale secondo cui *"la data di deposito telematico stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento"*. Da un lato, il citato comma 3 prevede che la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale, nel caso di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. D'altro lato, per la differente fattispecie del/della calciatore/calciatrice privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la stessa disposizione prevede che l'utilizzo dello stesso è possibile, in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento (i), mentre, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa (iv).

Per la vicenda controversa rileva anche l'applicabilità o meno del 5° comma dell'art. 39, avente ad oggetto la sanzione comminabile in caso utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini disposti dalla norma, ma che non è di interesse per l'accertamento che questo Tribunale è chiamato a svolgere, attinente esclusivamente alla data di decorrenza del tesseramento del calciatore.

Quanto all'art. 40-*quater*, rubricato "*Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche*", esso detta una disciplina speciale per i calciatori stranieri, distinguendo l'ipotesi di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'UE/EEE da quella di calciatori cittadini di Paesi aderenti all'UE/EEE, prescrivendo specifici adempimenti documentali. Sotto il profilo dell'efficacia temporale, la norma stabilisce espressamente che: *"Il primo tesseramento in Italia, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente..."*, mentre per i tesseramenti successivi la decorrenza è parimenti ancorata alla data di comunicazione/ratifica dei competenti Comitati, Divisioni o Dipartimenti.

Le difese svolte in atti dalle due società, ribadite dai rispettivi legali comparsi all'udienza del 26.10.2026, sono le seguenti.

La società S.S.D. Correggese Calcio 1948 propugna un'interpretazione unitaria e congiunta dell'art. 39 N.O.I.F., dell'art. 40- *quater* N.O.I.F. e dei Comunicati Ufficiali annuali sui termini di tesseramento (richiamando il C.U. n. 285 del 09.05.2025 relativo alla stagione 2025/2026, le cui disposizioni sono state riprodotte per la stagione 2026/2027 nel C.U. FIGC n. 236/A del 27.05.2026). A supporto di tale tesi, la società ha invocato tre precedenti giurisprudenziali: la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. III, n. 0035/CSA del 07.11.2024, la quale, con riferimento alla figura del calciatore "volontario", ha valorizzato il disposto dell'art. 39, comma 3, N.O.I.F. (decorrenza dal deposito telematico e utilizzabilità dal giorno successivo), distinguendo tra l'autorizzazione costitutiva della FIGC e i meri controlli successivi di regolarità documentale; la decisione del TFN – Sezione Tesseramenti n. 0006/TFNST/2025-2026, richiamata per sostenere che la regola del deposito telematico *ex* art. 39, comma 3, N.O.I.F. costituirebbe principio generale applicabile anche ai tesseramenti *in itinere*; a supporto anche della tesi della sanzione applicabile, distinguendo l'ipotesi del "calciatore prematuro", rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 39, comma 5,

N.O.I.F., da quella del "calciatore abusivo", ossia privo di titolo (di tesseramento), rientrante nel novero dell'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 13/CIT del 24.08.2026, riguardante la gara di Coppa Italia Serie C Livorno-Reggiana, disputatasi il 15.08.2026.
Secondo la tesi di tale Società, l'art. 40- *quater* non andrebbe isolato dal complessivo sistema di norme in cui è inserito, giacché l'assetto normativo delle N.O.I.F., in merito al tesseramento dei calciatori, andrebbe letto nella sua interezza, nel rispetto del principio di omogeneità del sistema. In base a tale prospettazione interpretativa, l'art. 39 riguarderebbe tutti i calciatori, disciplinando il tesseramento a prescindere dalla loro nazionalità, prevedendo a tal riguardo le modalità di deposito telematico e il momento di decorrenza del tesseramento. Per tale difesa, non sarebbe corretto ritenere che, per un calciatore comunitario, com'è il calciatore sulla cui posizione si controverte, si debba aver riguardo unicamente all'art. 40-*quater* N.O.I.F. La Correggese giunge, dunque, all'affermazione che, alla fattispecie, si applicherebbe l'art. 39, comma 3, in base al quale la data di deposito telematico della richiesta di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, nonché si applicherebbe lo stesso comma nella parte in cui prevede il momento di utilizzabilità del/della calciatore/calciatrice privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Arriva così alla conclusione che il calciatore Guella rientrerebbe nella disciplina dell'art. 39, comma 3, lettera iv), trattandosi di un caso in cui, per il perfezionamento del tesseramento (che per la Società è cosa diversa dalla mancanza di tesseramento), è richiesta l'autorizzazione della LND, con possibilità di utilizzabilità del calciatore dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa. Al Guella, in riferimento all'art. 40-*quater*, si applicherebbe il comma 1.2 solo in ordine alle modalità da seguire per inoltrare le richieste di tesseramento, dovendosi – per il resto -la norma coordinare con l'art. 39.
La difesa dell'A.S.D. Sant'Angelo ha sostenuto, invece, la necessità di attenersi ad un'interpretazione letterale e distinta delle due norme, evidenziando come prevedano e disciplinino fattispecie differenti, concludendo - mettendo altresì in evidenza le contraddizioni delle tesi avverse - che si debba tener conto esclusivamente, per il caso di specie, dell'art. 40-*quater*, dedicato al tesseramento dei calciatori stranieri, in base al quale la sua efficacia decorre dalla comunicazione dell'organo federale di competenza, ovvero dal rilascio del certificato di esecutività. La A.S.D. Sant'Angelo, a sostegno della propria tesi difensiva, ha citato, anche, giurisprudenza di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport, più in particolare, la Decisione n. 15/2025, depositata il 17.02.2025, nel caso U.S.D. Montagnano 1966/Polisportiva Luco A.S.D./FIGC).

Le motivazioni

In base agli elementi di fatto e di diritto, come sopra esposti, ritiene questo collegio che alla fattispecie in esame risultino applicabili, in ordine al tesseramento scrutinato, esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 40-*quater* N.O.I.F. Si perviene a tale giudizio attraverso un'interpretazione letterale e sistematica delle norme disciplinanti la materia e, in particolare, attraverso la lettera degli artt. 39 e 40-*quater* oggetto di discussione di causa.
L'art. 39 è una norma di carattere generale per l'istituto del tesseramento, che stabilisce gli adempimenti per la costituzione del titolo e le regole di efficacia dello stesso; l'art. 40-*quater* è una norma di carattere speciale diretta a disciplinare una specifica fattispecie, cioè quella del tesseramento dei calciatori e calciatrici stranieri/e per le società dilettantistiche, sancendo un piano normativo differente a seconda che si tratti di cittadini di Paesi non aderenti all'UE/EEE e di cittadini di Paesi aderenti all'UE/EEE. Tale normativa prevede delle regole più stringenti rispetto a quelle ordinarie, imponendo controlli più attenti e specifici per chi proviene dall'estero, per una verifica più puntuale della posizione amministrativa dei soggetti coinvolti, a tutela e a beneficio del sistema. Tale *ratio*, sottesa alla norma, con un'evidente funzione pubblicistica che il Legislatore federale gli ha voluto riservare, spiega la differente determinazione del momento perfezionativo e della decorrenza del tesseramento del calciatore straniero rispetto a quanto previsto per il tesseramento del calciatore italiano.
Il sig. Guella Wilson Henri è calciatore di cittadinanza francese e il tesseramento che lo riguarda rientra nello spettro di applicazione dell'art. 40-*quater* N.O.I.F., che ancora espressamente e testualmente la decorrenza dell'efficacia del titolo dal momento della comunicazione dell'organo federale di competenza, ovvero dal momento del rilascio del certificato di esecutività del tesseramento, che rappresenta il momento perfezionativo del procedimento. *L'iter* procedurale che conduce al tesseramento ha, nel deposito dell'istanza di tesseramento, soltanto un primo e necessario passaggio di attivazione della procedura, che non può fondare nessuna pretesa o una qualificata aspettativa. Al deposito segue la fase di controllo della completezza, dell'autenticità e/o validità della documentazione prodotta, ad opera dell'ufficio competente. La procedura si conclude all'esito di questa fase di controllo, con la comunicazione/ratifica federale, momento costitutivo del titolo, prima della quale esso non può dirsi venuto ad esistenza.
Tale interpretazione si impone anche per ragioni di ordine e coerenza sistematica in quanto, accedendo alla tesi della S.S.D. Correggese 1948, si sconterebbero delle contraddizioni ed aporie di sistema, che inevitabilmente deriverebbero da una lettura congiunta e combinata delle due norme. Infatti, se anche la questione dell'efficacia e della decorrenza del tesseramento di tutti i calciatori stranieri trovasse collocazione e risposta normativa nell'art. 39, l'art. 40-*quater* degraderebbe, inaccettabilmente, a mera norma dispositiva delle modalità e degli adempimenti documentali da attuare per pervenire al tesseramento. In questo caso, non si tratterebbe di conciliare il dettato normativo delle due disposizioni, giacché la parte dell'art. 40-*quater* disciplinante il momento di efficacia e di decorrenza del tesseramento risulterebbe disapplicata, ovvero non tenuta in conto. Al contempo, volendo considerare – come anche prospetta la difesa della Correggese – che almeno solo la figura del calciatore straniero in regime di volontariato

andrebbe fatta rientrare nel campo di applicazione dell'art. 39, non si troverebbe, però, nell'impianto delle disposizioni in esame, base normativa su cui fondare tale lettura interpretativa. Al riguardo, vi è da dire che la qualifica di "volontario", ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 36/2021, attiene unicamente alla natura gratuita della prestazione sportiva, ma non sottrae l'atleta di cittadinanza francese al regime speciale pubblicistico dettato dall'art. 40-*quater* N.O.I.F. per i cittadini UE/EEE.

A conferma di tale ricostruzione interpretativa si pone, inoltre, il Comunicato Ufficiale FIGC n. 236/A de 27.05.2026 – Allegato A ("TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027"), in continuità con il Comunicato richiamato e citato dalla Correggese, il C.U. n. 285/A FIGC/C.U. n. 50 LND, valevole però per la stagione 2025/2026. Infatti, il C.U. n. 236/A rappresenta la disciplina regolamentare *ratione temporis* vigente per la stagione 2026/2027 nel Calcio a 11 LND. In tema di decorrenza del tesseramento, il Comunicato ribadisce il doppio regime procedurale, ovvero, se per le operazioni ordinarie presso i Comitati/Dipartimenti *"La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento ... stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento"*, il provvedimento fa espressamente salve le specifiche disposizioni per le operazioni gestite dall'Ufficio Tesseramento FIGC e sulla piattaforma federale, per le quali la decorrenza è stabilita dalla comunicazione federale / visto dell'organo competente. Il C.U. n. 236/A non stabilisce affatto una regola indiscriminata secondo cui il deposito telematico (Firma Elettronica) perfeziona qualsiasi tesseramento dilettantistico ma, al contrario, il Comunicato distingue nettamente le pratiche ordinarie LND dalle procedure soggette a controllo specifico (Ufficio Tesseramento FIGC / piattaforma federale e pratiche *ex* art. 40-*quater* N.O.I.F.), per le quali la decorrenza è espressamente ancorata alla comunicazione federale / ratifica dell'organo competente. In tema di calciatori stranieri, il punto 13-lett.a) del C.U. n. 236/A, applicabile al caso in esame, fa salvo e richiama espressamente l'art. 40-*quater* delle N.O.I.F., che viene così individuata come norma di riferimento per la fattispecie.

Su tale linea interpretativa della fattispecie si pone anche l'orientamento giurisprudenziale del Collegio di Garanzia dello Sport, giacché il massimo organo della giustizia sportiva, nel precedente citato dalla A.S.D. Sant'Angelo (Prima Sezione, Decisione n. 15/2025, depositata il 17.02.2025 nel caso U.S.D. Montagnano 1966 / Polisportiva Luco A.S.D. / FIGC), relativo ad un caso sovrapponibile a quella di cui in causa, in cui la società, che era interessata al suo tesseramento, aveva caricato sul portale la documentazione di un calciatore comunitario il 26 agosto 2024, lo aveva schierato in gara l'8 settembre 2024 e aveva ottenuto la ratifica/decorrenza dal Comitato solo il 9 settembre 2024, si è pronunciato incentrando la decisione sul portato normativo dell'art. 40-*quater*. Il Collegio di Garanzia ha statuito che, nel procedimento *ex* art. 40-*quater* N.O.I.F., riguardante il tesseramento di calciatori di cittadinanza straniera, la prima fase di conferimento telematico dei documenti è seguita da una seconda fase di esame sostanziale da cui dipendono la definitiva validità del tesseramento e la sua decorrenza. Ha, altresì, stabilito che la decorrenza coincide esclusivamente con la comunicazione/ratifica dell'organo competente (visibile sul portale), avente efficacia costitutiva e non retroattiva.

Quanto, invece, alla giurisprudenza fatta valere dalla Correggese, essa è, in parte, inconferente e, per la restante parte, citata in maniera forzatamente estensiva e fuorviante. Inconferente risulta la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, sez. III n. 0035/CSA del 07.11.2024, resa nel giudizio tra A.S.D. Calcio Club Milano e Polisportiva Ciliverghe Mazzano A.S.D., riguardando il tesseramento di un calciatore italiano (Alessandro Orlandi); inconferente risulta, altresì, la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 13/CIT del 24.08.2026, riguardante la gara di Coppa Italia Serie C Livorno-Reggiana, disputatasi il 15.08.2026, trattandosi di vicenda in cui era in contestazione il tesseramento di un calciatore italiano (Tommaso Mancini), la cui l'istanza di tesseramento, peraltro, aveva ricevuto il visto di esecutività nel giorno della gara in contestazione. Quanto alla Decisione n. 0006/TFNST-2025-2026 del 22 dicembre 2025 (ASD Taurisano 1939 vs ASD Foggia Incedit), dalle memorie della S.S.D. Correggese Calcio 1948, emerge che la difesa della Società ha operato una lettura parziale e forzatamente estensiva del precedente, omettendo gli elementi fattuali e giuridici decisivi che rendono i due casi radicalmente diversi e che, anzi, smentiscono la tesi difensiva della Correggese. La difesa della Correggese invoca la decisione n. 0006/TFNST/2025-2026 per sostenere che il semplice deposito telematico della pratica con firma elettronica (avvenuto per il calciatore Guella il 1° settembre 2026) sia di per sé sufficiente a far decorrere il tesseramento *ex* art. 39, comma 3, N.O.I.F., rendendo irrilevante il fatto che l'autorizzazione/convalida federale sia intervenuta solo il 9 settembre 2026, ossia tre giorni dopo la gara del 6 settembre 2026. In realtà, nella vicenda decisa dal TFN con la sentenza n. 0006/2025-2026 (gara disputata il 12 ottobre 2025), la sequenza temporale e documentale era opposta: il deposito telematico con firma elettronica era avvenuto il 10 ottobre; nello stesso giorno del 10 ottobre 2025 (quindi due giorni prima della gara), la FIGC - Lega Nazionale Dilettanti aveva già emesso il formale provvedimento di esecutività con cui attestava che "si autorizza il tesseramento del Calciatore" e che "Il tesseramento del Calciatore è esecutivo fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate". Nel caso "Taurisano", la questione non riguardava l'assenza del visto di esecutività prima della gara (che era già stato pacificamente rilasciato il 10 ottobre 2025), bensì il fatto che nella schermata dello storico comparissero annotazioni successive alla gara (15 e 16 ottobre 2025: "Allegare contratto" e "Pratica convalidata"), che il TFN ha risolto in favore della società proprio ed esclusivamente in forza del provvedimento di autorizzazione/esecutività rilasciato dalla LND il 10 ottobre 2025, ritenendo che l'emissione di tale visto prima della gara dimostrasse che il contratto era già stato allegato e verificato il 10 ottobre. Nel caso della Correggese, invece, l'identico certificato di esecutività reca la data del 9 settembre 2026, conseguendone che, al momento della gara (6 settembre 2026), la pratica si trovava ancora "in attesa di convalida" e mancava qualsivoglia

provvedimento di autorizzazione o visto della LND. Pertanto, applicando la *ratio decidendi* della sentenza n. 0006/2025-2026 (che attribuisce valore dirimente alla data del provvedimento LND che "autorizza il tesseramento" rendendolo "esecutivo"), il tesseramento di Guella Wilson Henri non poteva che decorrere dal 9 settembre 2026.
La fattispecie in esame rientra, quindi, nel campo di applicazione dell'art. 40- *quater* N.O.I.F., in forza del quale "*Il primo tesseramento in Italia, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. (…). Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui al precedente capoverso, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate…*"; data di comunicazione che, nello specifico, risale al giorno 09 settembre 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara la decorrenza del tesseramento del calciatore Guella Wilson Henri in favore della società S.S.D. Correggese Calcio1948 a r.l. a far data dal 9 settembre 2026.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2026.

IL RELATORE
Corrado Di Mattina

IL PRESIDENTE
Gioacchino Tornatore

Depositato in data 3 novembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai